

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'AZIENDA CONSORTILE SO.LE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

Nr. Progr. **31**

Data **27/07/2017**

Seduta NR. **7**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/07/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/07/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| BIONDI SUSANNA | S | COLOMBO CARLO | S | BORSA CRISTINA | S |
| COVA ILARIA | N | D'ALESSANDRO ROSA | S | RIGIROLI ROBERTO | N |
| MILAN ANDREA | S | RIGIROLI GIOVANNI | N | LUNARDI SABRINA | S |
| BINAGHI FRANCESCO | S | CLEMENTI DANIELA ROSA | S | | |
| CARNEVALI STEFANO | S | DELL'ACQUA ALDO | S | | |
| TUNICE VALENTINA | S | RAIMONDI MARINA ROBERTA | S | | |
| CAMPETTI PATRIZIA | S | D'ELIA PATRIZIA | S | | |
| <i>Totale Presenti: 14</i> | | | <i>Totali Assenti: 3</i> | | |

Assenti Giustificati i signori:

COVA ILARIA; RIGIROLI GIOVANNI; RIGIROLI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETERARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'AZIENDA CONSORTILE SO.LE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il concetto di protezione giuridica si è andato progressivamente definendo dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che ha normato in maniera nuova, da un punto di vista giuridico, una forma di aiuto ad ampio respiro dove il soggetto tutelato (il beneficiario o amministrato) è una persona non necessariamente incapace nel senso classico del termine ma che per le condizioni di salute, per le particolari disabilità e per qualunque altra causa, si trova nell'impossibilità anche parziale o soltanto temporanea, di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di un sostegno, magari per un tempo limitato, che tenga sempre conto "...dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"(art. 410 c.c.).
- Il servizio di Protezione Giuridica è stato istituito presso le ex Aziende Sanitarie Locali (ASL) in seguito alla L.R. n. 3 del 12 marzo 2008, "Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" senza oneri aggiuntivi per i Comuni lombardi;
- A seguito della Deliberazione Giunta Regionale – Regione Lombardia – 16 gennaio 2013, n. 9/4696 si è dato avvio ad un progressivo svuotamento di operatività e competenze degli uffici di Protezione Giuridica da parte delle ex Aziende Sanitarie Locali, a favore di un maggior coinvolgimento dei Piani di Zona e del terzo settore. Tale processo è culminato con l'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" a seguito della quale il servizio è stato soppresso, con cessazione della presa in carico dei casi a far data dal 30.06.2017, e riposto nelle competenze istituzionali dei Comuni i quali – in conformità alle norme vigenti che consentono agli enti locali l'affidamento "in house" dei servizi alle aziende speciali in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti - hanno deciso di delegare all' Azienda Speciale Consortile So.Le l'attivazione e gestione in forma associata del servizio di cui sopra.
- come previsto dal T.U.E.L. 267/2000 e dagli atti costitutivi dell'Azienda Consortile So.Le di Legnano, per ciascun servizio o prestazione che i Comuni soci intendono trasferire e/o affidare all'Azienda Consortile stessa, si procede alla predisposizione ed approvazione di appositi specifici "Contratti di servizio", allo scopo di regolare i rapporti gestionali ed economici tra le parti;
- nella seduta del 21.02.2017 l'Assemblea Consortile di Azienda So.Le ha deliberato di organizzare per conto dei Comuni associati il "Servizio di Protezione Giuridica", per far fronte alla dismissione del servizio dell'ex Asl come sopra riportato, approvando a tal fine un riparto dei costi tra i Comuni aderenti e, nella seduta successiva del 6.6.2017, approvando anche il relativo contratto di servizio, e relativi allegati, con durata sino al 31.12.2022, prevedendo il periodo sino al 31.12.2018 con valenza sperimentale;

Richiamato il testo del contratto sopracitato, corredato dal relativo preventivo economico annuale e dal progetto, dai quali si evince che il costo annuale per tale servizio a carico del Comune di Busto Garolfo è pari ad € 2.355,44, che tale cifra comprende i costi per l'avvio del servizio, la costituzione di un'équipe con competenze giuridico-sociali-amministrative, la creazione e la tenuta di un albo dei soggetti qualificati accreditati a svolgere la funzione di amministratore di sostegno e l'attività di collaborazione e rappresentanza con i Tribunali. Viene inoltre approvato un tariffario relativo all'equo indennizzo da riconoscere agli amministratori di sostegno accreditati, qualora il soggetto amministrato fosse incapiente;

Considerato che se il servizio ricadesse sul Comune per una gestione diretta verrebbe a generarsi un costo superiore di quello proposto da Azienda So.Le , come riportato nelle stime indicate nella tabella seguente:

| Costi stimati gestione diretta comunale | Costi Azienda So.Le |
|--|---|
| <p>Attività di avviamento del servizio: formazione, contatti con i Tribunali e rapporti con gli amministratori di sostegno per ogni caso (attualmente 15, di cui 2 non capienti)</p> <p>formazione tecnico giuridica per as referente: 8 ore</p> <p>contatti e incontri con Tribunali per avvio servizio: 12 ore</p> <p>Ore/medie annue per gestione rapporti con ADS: 12 ore per caso, tot. 180</p> <p>Stima ore annue assistente sociale: 200 ore</p> <p>costo orario Assistente sociale comunale: € 18,17</p> <p>Spesa stimata: € 3.634</p> | <p>Costo annuo per le medesime attività come indicato da progetto e preventivo economico</p> <p>Spesa prevista: € 2.355,44</p> |
| <p>Ipotesi costo gestione amministrato con nomina di ADS del Sindaco (che ricade quindi sull'attività del servizio sociale) per casi non capienti:</p> <p>presa in carico sociale per gestione "progetto di vita"- caso di bassa intensità al domicilio: 2 ore/settimana x 48 settimane (96 ore)</p> <p>tenuta rendicontazione spese/entrate dell'amministrato: 2 ore mese (24 ore)stesura</p> <p>relazioni al tribunale 10 ore</p> <p>totali: 130</p> <p>Spesa stimata: € 2.362</p> | <p>€ 360/anno a caso- equo indennizzo da tariffario</p> |

Ritenuto di aderire alla proposta di Azienda So.Le., considerate le convenienti condizioni economiche per il Comune come sopra evidenziato, con il valore aggiunto relativo alla valenza qualitativo - professionale che si desume dal progetto proposto che prevede:

- la creazione di un'équipe in Azienda con competenze giuridiche, sociali e amministrative che svolge funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sull'attività degli amministratori di sostegno (di seguito ADS) nominati dai Tribunali. Avrà inoltre il compito di concordare con gli ADS i "progetti di vita dignitosa" dei tutelati attivando tutte le misure a loro sostegno e supporto e di rapportarsi con i Tribunali, diventando in tal senso un organismo maggiormente rappresentativo, specializzato ed autorevole con l'autorità giudiziaria rispetto al singolo Comune;
- la creazione e la tenuta di un albo di avvocati e assistenti sociali accreditati dall'Azienda, soggetti al codice etico e disponibili a svolgere, su incarico del Tribunale, la funzione di ADS. Essi opereranno avendo come referente l'équipe di Azienda, sgravando così il servizio sociale dalla necessità di confronto ordinario sulla casistica con gli ADS (come sopra evidenziato);
- si evidenzia un contenimento della spesa anche nella gestione del singolo caso non capiente dovuto a modalità di gestione volte all'efficienza e all'effetto di economie di gestione su scala più ampia;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2017 con cui si è approvato il bilancio di previsione del triennio 2017-2019 ed i relativi allegati;

Richiamato il parere positivo espresso dalla commissione socio-culturale del 14.06.2017, di cui il verbale depositato agli atti di ufficio;

Ai sensi degli artt.42 e 114 del d.lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, art 147 bis comma 1 e di cui all'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportati in allegato;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, all'Azienda Consortile So.Le. la gestione del "Servizio di Protezione Giuridica" per il periodo dal 1.08.2017 al 31.12.2022 approvando il relativo contratto di servizio, comprensivo degli allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che regolano modalità e termini del servizio sopraindicato;
2. di dare atto che l'importo complessivo per il 2017 risulta essere comunque pari alla quota annuale a regime in quanto inclusivo delle spese di avvio del servizio, per un importo pari a € 2.355,44;
3. di impegnare la spesa di € 2.355,44, relativamente al bilancio di previsione del 2017 e di € 3.075,44 per il 2018 e 2019 (in quanto comprensiva dell'equo indennizzo per due utenti non capienti) e della medesima cifra per le annualità successive sino al 2022, provvedendo a stanziare nei tempi previsti la relativa somma, al capitolo 10454/283 Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.03.02.001 della Missione 12 programma 5, per il "Servizio di Protezione Giuridica" a favore di Azienda So.Le.;
4. di dare atto che la gestione aziendale è economicamente più conveniente della gestione diretta e che il trasferimento della gestione dei servizi di che trattasi non comporta anche trasferimento di personale dipendente, in quanto la gestione sinora è stata in capo ad altro ente pubblico (ex ASL) come evidenziato nelle premesse;

5. di demandare al competente Responsabile dell'Area Promozione della Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nel rispetto delle vigenti normative

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Entra in aula il Consigliere Roberto Rigioli.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 27/07/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOT.TSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **31** del **27/07/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'AZIENDA CONSORTILE SO.LE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/07/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 24/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI _____

E

AZIENDA CONSORTILE SO.LE.

PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE
GIURIDICA

Periodo : _____

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI DELL'UTENZA DEL SERVIZIO

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO DEL SERVIZIO AZIENDALE O PROTEZIONE GIURIDICA

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 5 – PRESTAZIONI ALL'UTENZA

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: il RUOLO DEGLI ATTORI DEL
SISTEMA

ART. 7 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 – CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEL SERVIZIO

ART. 9 – COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO PER I COMUNI E
CORRELATO RIPARTO

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

ART. 11 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

ART. 14 – CONTROVERSIE

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 17 – REGIME FISCALE

**CONTRATTO DI SERVIZIO
SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA**

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese di _____, fra il **Comune di _____**, (C.F./P.I. _____), rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Servizio _____, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'**Azienda Speciale Consortile "SO.LE."**, avente sede legale in LEGNANO, Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Sig. _____, che interviene nell'interesse dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SO.LE." (per brevità di seguito denominata AZIENDA) – è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep.e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in Legnano ed il Comune in atto ne partecipa con una propria quota;
- L'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e L'AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;

PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;
- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;
- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";
- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017
- **Legge 6/2004** che ha introdotto l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno con la modifica degli artt. 404 e seg. del cc

- **Cass. 25366/2006; Cass. 9389/2013; Cass. 50754/2014, Corte Cost. 1073/1998** (sull'equo indennizzo del tutore che analogicamente trova applicazione anche rispetto all'Ads)
- **Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/4696 del 16/01/2013** contenente linee di indirizzo per un moderno sistema di protezione giuridica delle persone fragili e per la formazione degli operatori.

ATTESO

- che in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell'Ambito territoriale legnanese, con l'eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- che, come previsto dal TUEL 267/2000, si procede alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi contratti di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto "in house" dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;

CONSIDERATO INOLTRE

- che il Comune in atto ha richiesto all'Azienda di fornire un SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA per le persone fragili;
- che il servizio sarà gestito in forma associata per tutti i Comuni aderenti all'Azienda;
- che per l'erogazione di tale servizio l'Azienda è impegnata ad attuare il reclutamento, la formazione, l'avviamento, la supervisione e la gestione delle risorse umane necessarie ad eseguire a regola d'arte le prestazioni richieste, attraverso le diverse forme tecniche nel tempo ritenute più confacenti allo scopo;
- che la natura dei rapporti giuridici e le forme tecniche di contratto tra l'Azienda e il personale attivato per l'erogazione del servizio rientrano nella sfera di autonomia dell'Azienda;

DATO ATTO

- che l'ASC SO.LE. è impegnata a istituire una apposita Unità d'Offerta professionale dedicata alla erogazione del servizio in oggetto e che tale Unità d'offerta opera sotto la direzione tecnica e organizzativa dell'Azienda, che esercita la vigilanza, il coordinamento operativo e il potere gerarchico sulle persone impiegate nel servizio;
- che ASC SO.LE. organizza l'attività dei suoi professionisti in piena autonomia, allo scopo di raggiungere i massimi livelli qualitativi e la massima efficienza operativa, col solo vincolo derivante da quanto stabilito nel presente atto in ordine alla fornitura del servizio;
- che i Comuni contraenti attuano invece i relativi controlli sulle prestazioni erogate dall'Azienda attraverso una valutazione dei risultati conseguiti;
- che il controllo di merito, il controllo della qualità e della soddisfazione degli utenti sono attuati dal Tribunale competente, dal Comune di residenza dell'utente, d'intesa con l'Azienda, sulla base dei risultati predefiniti e di parametri condivisi e in relazione alle rispettive prerogative.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura ai Comuni di un **SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA PER LE PERSONE FRAGILI** residenti nei comuni dell'ambito territoriale (nel seguito anche indicato con l'acronimo S.P.G.).

Il servizio ha la finalità di surrogare gli Enti Locali nell'assunzione delle funzioni di amministrazione tutelare a favore degli utenti per i quali non risulti possibile individuare persone che assumano la funzione volontariamente, sollevando i Comuni dalle incombenze operative collegate all'esercizio del ruolo. I contenuti cui si ispira il servizio sono descritti nel "PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL

SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA DELL'AMBITO LEGNANESE", ALLEGATO AL PRESENTE ATTO (ALLEGATO N.1).

ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI DELL'UTENZA DEL SERVIZIO

L'istituto della PROTEZIONE GIURIDICA per le persone fragili ha come finalità di assicurare un supporto a coloro che per la propria condizione psico fisica e/o per l'età avanzata non fossero nella condizione di poter amministrare appropriatamente i propri redditi e il proprio patrimonio, dovendo quindi avvalersi di una persona capace di concorrere a tale amministrazione.

Tale persona è nominata dal TRIBUNALE COMPETENTE ed è normalmente individuata nella rete delle relazioni familiari del soggetto fragile ed assume la qualifica di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE O CURATORE ⁽¹⁾.

Esistono però circostanze particolari in cui non è possibile individuare l'Amministratore all'interno della cerchia parentale o nel contesto di altre reti informali della persona fragile. In tali casi – nell'esercizio delle proprie facoltà di nomina - il TRIBUNALE COMPETENTE ha facoltà di attivare il SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURICA dell'ASC SO.LE, indicando quale Amministratore di Sostegno, in luogo dell'Ente Locale – un professionista accreditato dall'Azienda.

Il Servizio di Protezione Giuridica – dunque - prende in carico i cittadini in situazione di particolare fragilità e/o di incapacità, che risiedano nei Comuni associati all'azienda e che non trovino – nell'ambito delle proprie risorse familiari o di supporto volontario – figure disponibili ad assumersi le funzioni competenti all'Amministratore di sostegno.

Nota ⁽¹⁾: Nel seguito del testo – per semplicità - si farà prevalentemente riferimento al termine "amministratore di sostegno" (anche abbreviato nell'acronimo A.d.S.) - in quanto predominante a livello statistico rispetto alle altre fattispecie. Il riferimento a tale figura non è perciò da intendere in senso restrittivo e quand'anche ci si riferisse ad essa, lo si farà intendendo implicitamente citate anche le figure del "tutore" e del "curatore", senza doverle qualificare o indicare espressamente ogni volta.

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL SERVIZIO AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA

Possono essere qualificati come Amministratori di Sostegno affiliati al SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA DELL'ASC SO.LE. e quindi inclusi nella rete di protezione sociale, che si configura per effetto dell'attuazione del presente contratto le figure professionali che – in possesso dei requisiti previsti dagli APPOSITI BANDI PUBBLICATI DALL'AZIENDA – abbiano presentato domanda di iscrizione all' "ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ASC SO.LE" – l'abbiano vista accolta.

Gli Amministratori di Sostegno afferenti al S.P.G. ASC SO.LE. sono dunque quelli nominati dal Tribunale competente all'interno degli elenchi dei professionisti accreditati.

L'A.D.S. è tenuto agli obblighi di legge previsti per la sua funzione, tra i quali si ricordano quelli inerenti la cura e l'amministrazione dei beni e del reddito della persona fragile, da attuare secondo i principi di prudenza e diligenza; l'A.D.S. è tenuto a rendicontazione periodica al TRIBUNALE COMPETENTE secondo regole di trasparenza e fedeltà.

L'A.D.S. – inoltre – è soggetto al monitoraggio dell'Equipe aziendale del S.P.G. la quale verifica che l'azione dell'A.D.S. si svolga nel rispetto dei principi del CODICE ETICO, delle REGOLE DI COMPORTAMENTO ed entro i LIMITI DI EQUO INDENNIZZO indicati nel disciplinare allegato al bando, oltretutto nel rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata dal momento della stipula sino al 31 dicembre 2022, sempre fatti salvi rinnovi e proroghe stabilite d'intesa dalle parti. Il Comune ha facoltà di recedere dall'affidamento del servizio con preavviso di almeno 6 mesi.

Il periodo di gestione che si estende sino al 31 dicembre 2018 sarà a carattere sperimentale. Durante il periodo della sperimentazione ASC SO.LE. assoggetterà a valutazione i vari aspetti operativi di gestione del servizio, allo scopo di introdurre le variazioni necessarie a garantirne la migliore funzionalità ed evoluzione. Tali eventuali variazioni saranno condivise con gli operatori accreditati presso ASC SO.LE. e con le Amministrazioni Comunali.

Al termine della sperimentazione potranno quindi essere adottate modifiche nell'organizzazione del servizio e potrà conseguentemente essere modificata la partecipazione dei Comuni al ripiano dei costi indiretti non coperti dall'utenza, secondo gli atti di programmazione economica annuale aziendale, approvati dall'Assemblea consortile.

ART. 5 – PRESTAZIONI ALL'UTENZA

Il S.P.G. assicura al soggetto fragile la gestione di un "PROGETTO DI VITA DIGNITOSA" attraverso un insieme di interventi e prestazioni attivate dall'Amministratore di Sostegno, nel contesto delle reti di supporto e delle regole stabilite dal Servizio di Protezione Giuridica dell'Azienda.

L'Amministratore di sostegno valuta la congruità della proposta e – sotto la propria responsabilità – autorizza gli interventi e la spesa che il progetto prevede.

Il progetto può prevedere una variegata serie di misure e può prefigurare l'intervento di differenti soggetti, appartenenti alla rete informale di sostegno dell'amministrato (familiari, amici, volontari) e/o alla rete formale (istituzioni, operatori professionali di prossimità, servizi specialistici dell'A.S.S.T., altri servizi o istituzioni di assistenza e di cura, ecc).

E' dunque il "progetto di vita dignitosa" che definisce concretamente gli interventi e le prestazioni che verranno prodotte dalla rete informale o acquistate attraverso il ricorso alla rete istituzionale.

I costi dell'attuazione del progetto, che debbono essere previamente autorizzati dall'A.d.S., sono a carico dell'utente.

Nei casi in cui si rendessero necessari dei contributi economici da parte dell'Ente Locale a favore del soggetto amministrato, il "progetto di vita dignitosa" è definito dal S.P.G. d'intesa col servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell'utente. Il progetto viene in ogni caso sottoposto all'approvazione dell' A.d.S.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: il RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA

Il S.P.G. è un'Unità d'Offerta di A.S.C.SO.LE. che prevede al suo interno l'apporto di figure professionali con diversi profili, tipicamente ASSISTENTI SOCIALI e AVVOCATI.

L'Equipe del S.P.G. concorre a formulare – d'intesa con gli A.d.S. – i PROGETTI DI VITA DIGNITOSA per l'utente. In tali progetti sono stabiliti gli interventi e le prestazioni che l'A.d.S. dovrà attivare, attingendo alle disponibilità dell'utente per il sostenimento dei relativi costi (o concordando con i Comuni eventuali contributi economici, qualora i beni dell'utente non risultassero sufficienti).

In sintesi, il S.P.G. svolge le seguenti funzioni:

- predisporre e gestire i processi di accreditamento degli Amministratori di Sostegno;
- predisporre i "progetti di vita dignitosa" per i soggetti fragili;
- attivare le misure previste e monitorare l'attuazione, avvalendosi – a seconda delle necessità – di attori facenti capo alle reti formali e/o informali di supporto e agli operatori di prossimità direttamente connessi al servizio;
- verificare nel tempo l'attitudine degli A.d.S. e la conformità delle loro condotte in rapporto a quanto previsto dal codice etico e dalle regole indicate dal disciplinare;
- interagire e collaborare col Tribunale competente in ordine al controllo sull'appropriato svolgimento delle funzioni degli A.d.S.;
- monitorare nel tempo la condizione e i bisogni degli amministrati, utilizzando gli operatori di prossimità della rete locale;

- condividere coi Servizi sociali professionali i contenuti dei "progetti di vita dignitosa" nei casi in cui si renda necessario il contributo dell'Ente Locale;

Il Tribunale mantiene le proprie ordinarie prerogative di nomina, revoca e controllo sull'attività degli Amministratori di Sostegno e sulla condizione degli Amministrati;

Gli Amministratori di Sostegno – accreditati dall'Azienda e soggetti al codice etico e alle regole disciplinate contenute nei Bandi – assumono, su nomina del Tribunale – le responsabilità previste dalla normativa in materia e collaborano – per il tramite del S.P.G. di ASC SO.LE. – ad attuare le misure e gli interventi previsti dai "progetti di vita dignitosa", predisponendo le prescritte rendicontazioni periodiche per il Tribunale competente.

Gli operatori di prossimità della rete formale di supporto sono operatori professionali individuati da ASC SO.LE. tra i partners accreditati presso l'azienda sulla base di specifici requisiti professionali. In genere trattasi di Educatori Professionali o Ausiliari socio Assistenziali incaricati di attuare gli interventi di sostegno e i controlli previsti dai "progetti di vita dignitosa" e tra essi anche i monitoraggi e i controlli prescritti dall'A.d.S.

Il Comune di residenza dell'utente - per i soli soggetti incapienti, cioè a dire per coloro che non dispongano di risorse economiche sufficiente a coprire tutti i costi previsti dal "progetto di vita dignitosa" si interfacciano col S.P.G. per coordinare i contenuti del progetto medesimo e per procacciare i fondi integrativi necessari al suo finanziamento.

I servizi specialistici e l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'A.S.S.T. assicurano – quando necessaria – l'assistenza di 2. livello all'utente, con speciale riferimento ai soggetti in carico ai Centri Psico Sociali e ai servizi delle Dipendenze; a tal fine il S.P.G. di ASC SO.LE. stabilisce rapporti di collaborazione diretta con tali servizi e con l'Ufficio di Protezione giuridica dell'A.S.S.T. onde garantire la migliore integrazione possibile delle reciproche competenze.

ART. 7 – REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del S.P.G. prevede una stretta collaborazione tra TRIBUNALE COMPETENTE, AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, SERVIZIO AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA, SERVIZI SOCIALI COMUNALI COMUNI e SERVIZI SPECIALISTICI DELLA A.S.S.T..

La collaborazione è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di vita dignitosa delle persone fragili.

In particolare le parti convengono sul fatto che il servizio venga erogato nel rispetto delle priorità e dei contenuti prestazionali dei "progetti di vita" definiti in autonomia da ciascun Ente Locale, nei casi in cui parte dell'onere dei medesimi ricada sull'Ente Locale stesso.

La gestione – invece – segue le modalità organizzative stabilite dall'Azienda attraverso i propri protocolli, predisposti d'intesa con l'apposita Commissione Tecnica Intercomunale.

I protocolli operativi stabiliscono le caratteristiche elementari di funzionamento del servizio, quali: calendario, orario e sedi di erogazione, strumenti di rendicontazione e valutazione, supporti, mix di risorse umane impiegato, assetto logistico e quanto ancora concorra a precisare le modalità di esecuzione del contratto.

ART. 8 – CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEL SERVIZIO

Il costo per l'attuazione del "piano di vita dignitosa" è a carico dell'utente, con la sola esclusione dei casi in cui le risorse dell'amministrato non fossero sufficiente alla sua attuazione.

L'utente concorre inoltre alla copertura dei costi generali del servizio, secondo le proprie possibilità economiche e in relazione a quanto stabilito dagli appositi atti.

Sono quindi a carico dell'utente:

- a) L'equo indennizzo dovuto all'Amministratore di sostegno, determinato dal Giudice, è orientato sulla base delle quote concordate in sede di libero e volontario accreditamento, definite dall'azienda, in concomitanza con la pubblicazione dell'apposito BANDO rivolto agli STUDI LEGALI e agli ASSISTENTI SOCIALI iscritti all'albo professionale.

- b) Il costo specifico dell'attività di sostegno svolta dagli operatori di prossimità, qualora non sia possibile reperirne di appropriati all'interno della rete familiare o del volontariato; in tali casi l'amministratore di sostegno potrà attivare, d'intesa con l'Azienda, risorse disponibili sul mercato (ad esempio: risorse reperibili nel contesto degli Enti Accreditati dall'azienda o risorse disponibili in virtù di appalti aziendali) o risorse dipendenti direttamente dall'Azienda stessa;
- c) Il costo di gestione del servizio, cioè i costi di partecipazione al finanziamento per le attività che l'Azienda organizza allo scopo di rendere possibile il funzionamento del sistema di supporto ed assistenza;

Nel caso in cui l'utente non fosse in grado di sostenere parte dei suddetti costi, il Comune di residenza valuterà le più opportune modalità di sostegno della spesa, con lo scopo di assicurare alla persona una adeguata protezione e la conduzione di una esistenza dignitosa e umanamente significativa.

ART. 9 – COSTO DEL SERVIZIO AZIENDALE PER I COMUNI E CORRELATO RIPARTO

Gli oneri per la gestione del S.P.G. (cioè quelli necessari al mantenimento della struttura creata da ASC SO.LE per la gestione del servizio, al netto dell'eventuale concorso dell'utenza di cui all'art. 8, punto c) sono a carico dei Comuni dell'ambito aziendale. Essi sono preventivati annualmente ed esposti nel PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA. Il preventivo è approvato dall'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione. Il Comune si impegna a corrispondere annualmente all'Azienda il contributo indicato a preventivo.

Il contributo è determinato forfettariamente su base annua solidaristica e indistinta, proporzionata al numero degli abitanti di ciascun Comune.

Gli oneri per la gestione del servizio di cui al presente articolo non comprendono gli eventuali contributi che ciascun Comune dovrà erogare agli amministrati e/o agli A.d.S. in ordine all'attuazione dei "piani di vita dignitosa" per le persone prive di reddito o necessitanti gli ordinari contributi dovuti agli indigenti. Tali contributi sono infatti dovuti a sostegno dell'utente indipendentemente dal fatto che questi sia o non sia affidato ad un A.d.S. e per i Comuni costituiscono spesa assistenziale istituzionale, da non confondere con il costo di gestione del S.P.G. di cui al presente atto.

In situazioni ordinarie i Comuni non sostengono oneri per l'attuazione del "piano di vita dignitosa" dell'utente. Le spese assistenziali infatti sono normalmente a carico del soggetto amministrato. Fanno ovviamente eccezione i casi in cui l'utente non disponga di redditi o di beni in misura sufficiente al finanziamento della necessaria assistenza, né risulti possibile ricorrere ai tenuti agli alimenti. In tali casi il Comune di residenza provvede a erogare un contributo, come normalmente avviene per i cittadini indigenti. Il contributo comunale in parola non è quindi un contributo al Servizio aziendale, bensì un contributo all'utente, che viene determinato d'intesa tra il Servizio Sociale del Comune, il S.P.G. e l'A.d.S., nell'esercizio delle normali attività istituzionali del welfare locale.

Anche gli oneri relativi all'equo indennizzo dovuto all'A.d.S. sono a carico dell'utente. Qualora il reddito dell'utente non fosse capiente, l'equo indennizzo rientra invece negli oneri posti a carico del Comune quale parte del "progetto di vita dignitosa" della persona assistita, fatte salve difformi indicazioni del Tribunale.

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il finanziamento del servizio da parte del Comune avviene attraverso la corresponsione di un canone di funzionamento forfettario. L'importo è forfettario (cioè omnicomprensivo e fisso) per ogni anno di competenza, ma suscettibile di variazione anno per anno, sulla base dei rendiconti consuntivati annualmente.

L'azienda emette trimestralmente un documento contabile pari alla quarta parte del dovuto annuale indicato nel PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

A complemento di quanto già riportato infra, si sancisce che l'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente, inviata dal Tribunale, dal Comune o che acceda direttamente al Servizio e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi professionali.

È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune. Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica circa i servizi erogati - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività del Comune. Il Comune – a sua volta - concorre a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- la collaborazione dei Servizi Comunali, con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di spettanza comunale, quali la selezione del merito sociale degli utenti e la definizione dei programmi assistenziali;
- la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- la puntuale liquidazione dei contributi dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto e l'esecuzione di quant'altro previsto nel presente contratto.

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto verranno risolte con le modalità previste dallo Statuto dell'Azienda.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge e non per usi commerciali, salvo specifica autorizzazione dell'utente.

ART. 17 – REGIME FISCALE

I costi relativi alla gestione del Servizio sono ripartiti tra i Comuni sulla base del PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE DI SPESA. Ai fini IVA le quote corrisposte sono esenti ex art. 10, comma 27 ter DPR 633/72 e s.m. in quanto relativi a prestazioni di assistenza sociale direttamente rivolte all'utenza.

Il Rappresentante legale del Comune

Il rappresentante legale dell'azienda

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE



SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA

GESTIONE ASSOCIATA



PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017

RIPARTO SPESA TRA I COMUNI: TRATTO DA P.E.G. 2017/9 SCHEDA 11 BIS
ANNO 2017

| COMUNI | POPOLAZIONE COMPLESSIVA | % | QUOTA ANNO |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Busto Garolfo | 13.838 | 7,3% | € 2.355,44 |
| Canegrate | 12.511 | 6,6% | € 2.129,57 |
| Cerro Maggiore | 15.257 | 8,1% | € 2.596,98 |
| Dairago | 6.331 | 3,4% | € 1.077,63 |
| Legnano | 60.262 | 31,9% | € 10.257,53 |
| Nerviano | 17.343 | 9,2% | € 2.952,05 |
| Parabiago | 27.692 | 14,7% | € 4.713,61 |
| Rescaldina | 14.144 | 7,5% | € 2.407,53 |
| S.Giorgio s/l | 6.826 | 3,6% | € 1.161,89 |
| S.Vittore Olona | 8.420 | 4,5% | € 1.433,22 |
| Villa Cortese | 6.213 | 3,3% | € 1.057,55 |
| TOTALE | 188.837 | 100,0% | € 29.190,95 |

Dati al 01.01.2016 Fonte Istat Demo

PREVENTIVO SPESA 2017: TRATTO DA P.E.G. 2017/9 - SCHEDA 11

| | INQUADRAMENTO | H SETT. | SETT. ANNO | ORE ANNO | COSTO H (IVA COMPRESA) | COSTO ANNO | % |
|--------------------------------|---------------|---------|------------|----------|------------------------|-----------------|---------------|
| LAUREATO IN SCIENZE GIURIDICHE | PART TIME | 12 | 46 | 552 | € 30,00 | € 16.560 | 38,6% |
| ASSISTENTE SOCIALE COORD.RE | PART TIME | 12 | 46 | 552 | € 28,21 | € 15.570 | 36,3% |
| AMMINISTRATIVO | PART TIME | 12 | 46 | 552 | € 16,02 | € 8.842 | 20,6% |
| Subtotale | | | | | | € 40.972 | |
| SPESE GENERALI | 2,5% | | | | | € 1.024 | 2,4% |
| LOGISTICA | MG | | | 10 | € 91,00 | € 910 | 2,1% |
| TOTALE ANNO | | | | | | € 42.907 | 100,0% |

| | Indice (x10.000) | POPOLAZIONE | UTENTI CASISTICA STIMATA | MESI DI ASSISTENZA |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| LEGNANO (AMBITO DISTRETTUALE) | 5 | 188.837 | 94,4 | 1076,4 |
| CAPIENTI | | 20% | 18,9 | 215,3 |
| INCAPIENTI | | 80% | 75,5 | 861,1 |

| | TARIFFA MESE | MESI | CONTRIBUTI UTENTI CAPIENTI |
|-------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| I CAPIENTI PAGANO IL SERVIZIO | € 50,00 | 215,27 | € 10.763,71 |

COSTO NETTO DEL SERVIZIO A CARICO DEI COMUNI (vedasi quote SCHEDA 11 BIS) € 32.143,00

01/04/2017

PROGETTO DI COSTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
GIURIDICA DELL'AMBITO
LEGNANESE

INDICE

1. PREMESSA
2. AMBITO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
3. OBIETTIVI DEL SERVIZIO
4. CODICE ETICO DEL SERVIZIO
5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: il RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA
6. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'UTENZA DEL SERVIZIO
7. IL MODELLO DELL'ACCREDITAMENTO
8. REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL SERVIZIO
AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA
9. PRESTAZIONI ALL'UTENZA
10. CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEL SERVIZIO
11. COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO e ONERI PER I COMUNI E LORO
RIPARTO
12. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME CALMIERATO DELL'EQUO INDENNIZZO
13. DURATA DEL PROGETTO E SUO CARATTERE DI SPERIMENTALITA'
14. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
15. RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

1. PREMESSA

L'Azienda Sociale del Legnanese (d'ora in poi denominata SO.LE.), avvia un processo sperimentale per l'accreditamento di professionisti qualificati per la nomina di amministratore di sostegno (ADS), tutore, curatore e/o professionista specializzato in diritto della persona fragile, della famiglia e dei minori. Il processo è finalizzato a sviluppare un sistema di qualità a livello d'Ambito territoriale che si ponga come obiettivo principale l'erogazione di un servizio di protezione giuridica integrato (d'ora in poi denominato SPG) che metta in rete i diversi soggetti del sistema: Azienda, Comuni, A.S.S.T, Tribunale, favorendo il consolidarsi di buone prassi e di una regolamentazione efficace.

Nel seguito del testo – per semplicità - si farà prevalentemente riferimento al termine "amministratore di sostegno" (anche abbreviato nell'acronimo A.d.S.) - in quanto predominante a livello statistico rispetto alle altre fattispecie. Il riferimento a tale figura non è perciò da intendere in senso restrittivo e quand'anche ci si riferisse ad essa, lo si farà intendendo implicitamente citate anche le figure del "tutore" e del "curatore", senza doverle qualificare o indicare espressamente ogni volta.

2. AMBITO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Il progetto da cui origina il percorso di accreditamento ha carattere di sperimentality e si applica solo per gli utenti residenti nei Comuni che vi hanno aderito: BUSTO GAROLFO; CANEGRATE; DAIRAGO; LEGNANO; PARABIAGO; S. GIORGIO SU LEGNANO; VILLA CORTESE; SAN VITTORE OLONA; CERRO MAGGIORE; RESCALDINA.

3. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio nasce per offrire ai Comuni uno strumento attraverso il quale garantire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di protezione giuridica a favore delle persone fragili, ove non risultasse possibile la nomina di Amministratori di sostegno volontari o di familiari disponibili.

A tal scopo i Comuni **istituiscono attraverso l'ASC SO.LE. un SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA PER LE PERSONE FRAGILI** residenti nei comuni dell'ambito territoriale (nel seguito anche indicato con l'acronimo S.P.G.).

Se – da un lato - il servizio ha la finalità di surrogare gli Enti Locali nell'assunzione delle funzioni di amministrazione tutelare a favore degli utenti per i quali non risulti possibile individuare persone che assumano la funzione volontariamente, dall'altro ha lo scopo prioritario e principale di assicurare alle persone meritevoli di tutela un supporto nell'amministrazione dei redditi e del patrimonio, finalizzato a garantire una vita dignitosa alle persone che non sono in grado di badare appropriatamente a se stesse.

Il servizio, inoltre, persegue l'obiettivo di fornire informazioni e consulenza agli Amministratori di sostegno delle persone fragili, alle famiglie di queste ultime e agli operatori che si trovino in prossimità dell'utenza.

4. CODICE ETICO DEL SERVIZIO

ASC SO.LE. fa proprio il Codice Etico delle reti associative lombarde per l'amministrazione per l'amministrazione di sostegno, che ha quale punto centrale i valori contenuti nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo (1948) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

Tali diritti sono messi particolarmente a rischio per le persone deboli e fragili, che risultano perciò spesso limitate nel conseguimento di adeguati livelli di benessere psicofisico e minacciati nella conservazione della dignità individuale.

L'impegno del servizio è dunque lo sviluppo di una rete di protezione ove diritto e benessere siano tutelati e promossi concretamente attraverso sia attraverso l'azione quotidiana dei soggetti professionali impegnati nei processi di assistenza e promozione del benessere, sia attraverso il coinvolgimento delle reti informali di cura e di supporto.

Si adottano quindi i principi e le regole di comportamento che impegnano a "sviluppare un'amministrazione di sostegno a supporto dello sviluppo delle libertà residue e delle possibilità di azione della persona fragile".

Questo è quindi il senso che dovrà ispirare gli interventi a favore della singola persona in condizioni di vulnerabilità.

Altro caposaldo ispiratore del servizio è il presupposto ontologico della Legge 6/2004, che non vuole "togliere" ai beneficiari "qualcosa", ma offrire loro una misura di tutela e di supporto, che riduca al minimo possibile le riduzioni e le limitazioni che l'amministrato è assoggettato.

Si rinvia dunque – per quanto non qui approfondito – ai due citati testi, cui si farà riferimento nell'orientare ed ispirare l'azione del servizio.

5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: IL RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA

L'organizzazione del S.P.G. prevede una stretta collaborazione tra TRIBUNALE COMPETENTE, AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, SERVIZIO AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA, SERVIZI SOCIALI COMUNALI e SERVIZI SPECIALISTICI DELLA A.S.S.T.. La collaborazione è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di vita dignitosa delle persone fragili.

La gestione del servizio segue le modalità organizzative stabilite dall'Azienda attraverso i propri protocolli, predisposti d'intesa con l'apposita Commissione Tecnica Intercomunale. Essi stabiliscono le caratteristiche elementari di funzionamento del servizio, quali: calendario, orario e sedi di erogazione, strumenti di rendicontazione e valutazione, supporti, mix di risorse umane impiegato, assetto logistico e quanto ancora concorra a precisare le modalità di esecuzione del contratto.

Poiché il servizio di ASC SO.LE. si colloca all'interno di un SISTEMA di protezione giuridica che prevede il simultaneo operato di più attori, si ritiene utile delineare di seguito il profilo funzionale di ciascuno di essi, cominciando dal Tribunale, cui compete la fondamentale responsabilità di nomina e revoca dell'Amministratore di sostegno, nonché il controllo sul suo operato.

Nel sistema prefigurato dal modello organizzativo di ASC SO.LE. **il Tribunale** mantiene le proprie ordinarie prerogative di nomina, revoca e controllo sull'attività degli Amministratori di Sostegno e sulla condizione degli Amministratori;

Gli Amministratori di Sostegno, i Tutori e i Curatori – accreditati dall'Azienda e soggetti al codice etico e alle regole disciplinari contenute nei Bandi – assumono, su nomina del Tribunale – le responsabilità previste dalla normativa in materia e collaborano – per il tramite del S.P.G. di ASC SO.LE. – ad attuare le misure e gli interventi previsti dai "progetti di vita dignitosa", predisponendo le prescritte rendicontazioni periodiche per il Tribunale competente. Essi operano in coordinamento col Servizio di Protezione Giuridica di ASC SO.LE., che costituisce il baricentro sistemico del modello.

Il S.P.G. è un'Unità d'Offerta di A.S.C.SO.LE. che prevede al suo interno l'apporto di figure professionali con diversi profili, tipicamente ASSISTENTI SOCIALI e AVVOCATI.

L'Equipe del S.P.G. concorre a formulare – d'intesa con gli A.d.S. – i PROGETTI DI VITA DIGNITOSA per l'utente. In tali progetti sono stabiliti gli interventi e le prestazioni che l'A.d.S. dovrà attivare, attingendo alle disponibilità dell'utente per il sostenimento dei relativi costi (o concordando con i Comuni eventuali contributi economici, qualora le risorse dell'utente non risultassero sufficienti).

Al momento attuale, l'equipe del S.P.G. è stabilita sulla base della seguente dotazione, la cui consistenza potrà essere ridefinita durante il periodo di avviamento, sulla base delle necessità operative riscontrate sul campo:

Dotazione organica dell'Equipe Aziendale della Protezione Giuridica

| | INQUADRAMENTO | H SETT. | SETT. ANNO | ORE ANNO |
|--------------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| LAUREATO IN SCIENZE GIURIDICHE | PART TIME | 12 | 46 | 552 |
| ASSISTENTE SOCIALE COORD.RE | PART TIME | 12 | 46 | 552 |
| AMMINISTRATIVO | PART TIME | 12 | 46 | 552 |

L'Equipe svolge funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sull'attività degli Amministratori di Sostegno e degli Operatori di Prossimità, che costituiscono – nei rispettivi ruoli – i due estremi del sistema di assistenza e sostegno.

L'Equipe, infatti, concorda con gli A.d.S. i "Progetti di vita dignitosa" degli utenti e attiva o stimola l'attivazione di tutte le misure programmate.

Il progetto può prevedere una variegata serie di misure e può prefigurare l'intervento di differenti soggetti, appartenenti alla rete informale di sostegno dell'amministrato (familiari, amici, volontari) e/o alla rete formale (istituzioni, operatori professionali di prossimità, servizi specialistici dell'A.S.S.T., altri servizi o istituzioni di assistenza e di cura, ecc).

L'Equipe ha cura che le misure disposte siano attuate e rendicontate al Tribunale dagli A.d.S.. Interviene per proporre variazioni dei progetti, adeguamenti, nuove misure, sempre ed unicamente nell'interesse dell'amministrato e con lo scopo di assicurarne il benessere psico fisico.

L'equipe, inoltre, funge da cerniera tra i Servizi Sociali Comunali e gli A.d.S. per l'acquisizione delle risorse necessarie al finanziamento dei "Progetti di vita dignitosa" in tutti i casi in cui il reddito o il patrimonio dell'utente non siano sufficienti all'attuazione delle misure necessarie.

In sintesi, il S.P.G. svolge le seguenti funzioni:

- predisporre e gestire i processi di accreditamento degli Amministratori di Sostegno;
- predisporre i "progetti di vita dignitosa" per i soggetti fragili;
- formare, specializzare e offrire consulenza agli operatori di prossimità delle reti formale ed informali;
- attivare le misure previste e monitorare l'attuazione, avvalendosi – a seconda delle necessità – di attori facenti capo alle reti formali e/o informali di supporto e agli operatori di prossimità direttamente connessi al servizio;
- verificare nel tempo l'attitudine degli A.d.S. e la conformità delle loro condotte in rapporto a quanto previsto dal codice etico e dalle regole indicate dal disciplinare;
- interagire e collabora col Tribunale competente in ordine al controllo sull'appropriato svolgimento delle funzioni degli A.d.S, anche proponendo le istanze di nomina, revoca e modifica degli A.d.S.;
- monitorare nel tempo la condizione e i bisogni degli amministrati, utilizzando gli operatori di prossimità della rete locale;
- condividere coi Servizi sociali professionali i contenuti dei "progetti di vita dignitosa" nei casi in cui si renda necessario il contributo dell'Ente Locale;

Gli operatori di prossimità della rete formale di supporto sono operatori professionali individuati da ASC SO.LE. tra i partners accreditati presso l'azienda sulla base di specifici requisiti professionali. In genere trattasi di Educatori Professionali o Ausiliari socio Assistenziali, appositamente formati e specializzati. Essi

sono incaricati di attuare gli interventi di sostegno e i controlli previsti dai "progetti di vita dignitosa" e tra essi anche i monitoraggi e i controlli prescritti dall'A.d.S.

Il Comune di residenza dell'utente - per i soli soggetti incapienti, cioè a dire per coloro che non dispongano di risorse economiche sufficienti a coprire tutti i costi previsti dal "progetto di vita dignitosa" - si interfaccia col S.P.G. per coordinare i contenuti del progetto medesimo e per procacciare i fondi integrativi necessari al suo finanziamento.

I servizi specialistici e l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'A.S.S.T. assicurano – quando necessaria – l'assistenza di 2. livello all'utente, con speciale riferimento ai soggetti in carico ai Centri Psico Sociali e ai servizi delle Dipendenza; a tal fine il S.P.G. di ASC SO.LE. stabilisce rapporti di collaborazione diretta con tali servizi e con l'Ufficio di Protezione giuridica dell'A.S.S.T. onde garantire la migliore integrazione possibile delle reciproche competenze.

6. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'UTENZA DEL SERVIZIO

Come già indicato, l'istituto giuridico della PROTEZIONE GIURIDICA per le persone fragili ha come finalità di assicurare un supporto a coloro che per la propria condizione psico fisica e/o per l'età avanzata non fossero nella condizione di poter amministrare appropriatamente i propri redditi e il proprio patrimonio, dovendo quindi avvalersi di una persona capace di concorrere all'amministrazione del reddito e beni.

Nella visione etica fatta propria dal S.P.G. di ASC SO.LE. l'amministrazione del reddito e dei beni è lo strumento attraverso cui assicurare il benessere della persona e il conseguimento sostenibile delle aspirazioni e dei desideri dell'amministrato, secondo i principi della prossimità e del buon padre di famiglia.

La persona che supporta il soggetto fragile in tale percorso è nominata dal TRIBUNALE COMPETENTE ed è normalmente individuata nella rete delle relazioni familiari del soggetto, assumendo la qualifica di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, nel seguito, per brevità, anche denominato A.d.S.).

Esistono però circostanze particolari in cui non è possibile individuare l'Amministratore all'interno della cerchia parentale o nel contesto di altre reti informali della persona fragile. In tali casi – nell'esercizio delle proprie facoltà di nomina - il TRIBUNALE COMPETENTE ha il potere di attivare il SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA dell'ASC SO.LE, indicando quale Amministratore di Sostegno, in luogo dell'Ente Locale – un professionista accreditato dall'Azienda medesima.

Il Servizio di Protezione Giuridica – dunque - prende in carico i cittadini in situazione di particolare fragilità e/o di incapacità, che risiedano nei Comuni associati all'azienda e che non trovino – nell'ambito delle proprie risorse familiari o di supporto volontario – figure disponibili ad assumersi le funzioni competenti all'Amministratore di sostegno.

7. IL MODELLO DELL'ACCREDITAMENTO

Il modello organizzativo attuato dall'Azienda si basa sull'arruolamento volontario, previo Bando pubblico, di coloro che verranno inclusi nelle liste dei professionisti accreditati per lo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno.

Tali professionisti, Avvocati e Assistenti sociali iscritti ai rispettivi albi e in possesso dei requisiti indicati nel Bando, verranno proposti al tribunale competente per l'affidamento di tutta la casistica avente i caratteri soggettivi precedentemente indicati.

I professionisti così nominati opereranno nel rispetto del Codice etico del Servizio, alle condizioni stabilite e all'interno di una rete di supporto, sostegno e controllo garantita dalla ASC SO.LE.

8. REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL SERVIZIO AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA

Possono essere qualificati come Amministratori di Sostegno affiliati al SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA DELL'ASC SO.LE. e quindi inclusi nella rete di protezione sociale del presente progetto le figure professionali che – in possesso dei requisiti previsti dagli APPOSITI BANDI PUBBLICATI DALL'AZIENDA – abbiano presentato domanda di iscrizione all' "ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ASC SO.LE" – e l'abbiano vista accolta.

Gli Amministratori di Sostegno afferenti al S.P.G. ASC SO.LE. sono dunque quelli nominati dal Tribunale competente all'interno degli elenchi dei professionisti accreditati.

L'A.D.S. è tenuto agli obblighi di legge previsti per la sua funzione, tra i quali si ricordano quelli inerenti la cura e l'amministrazione dei beni e del reddito della persona fragile, da attuare secondo i principi di prudenza e diligenza; l'A.D.S. è tenuto a rendicontazione periodica al TRIBUNALE COMPETENTE secondo regole di trasparenza e fedeltà.

Come già *infra* annotato, si rimarca ancora che l'impostazione del servizio vede nell'amministrazione delle risorse dell'amministrato un mero strumento con cui tendere a costruire le migliori condizioni sostenibili di benessere per la persona vulnerabile e non il fine dell'azione. Il servizio quindi agisce per realizzare – con i soli limiti rappresentati dalle risorse disponibili - le aspirazioni e dei desideri della persona fragile, secondo i principi della prossimità e del buon padre di famiglia.

L'A.D.S. – inoltre – si coordina con l'Equipe aziendale del S.P.G. la nel rispetto dei principi del CODICE ETICO, e secondo le regole indicati nel disciplinare di accreditamento, anche in materia di equo indennizzo.

9. PRESTAZIONI ALL'UTENZA

Il S.P.G. assicura al soggetto fragile la gestione di un "PROGETTO DI VITA DIGNITOSA" attraverso un insieme di interventi e prestazioni attivate dall'Amministratore di Sostegno, nel contesto delle reti di supporto e delle regole stabilite dal Servizio di Protezione Giuridica dell'Azienda.

L'Amministratore di sostegno valuta la congruità della proposta e – sotto la propria responsabilità – autorizza gli interventi e la spesa che il progetto prevede.

Il progetto può prevedere una variegata serie di misure e può prefigurare l'intervento di differenti soggetti, appartenenti alla rete informale di sostegno dell'amministrato (familiari, amici, volontari) e/o alla rete formale (istituzioni, operatori professionali di prossimità, servizi specialistici dell'A.S.S.T., altri servizi o istituzioni di assistenza e di cura, ecc). E' dunque il "progetto di vita dignitosa" che definisce concretamente gli interventi e le prestazioni che verranno prodotte dalla rete informale o acquistate attraverso il ricorso alle istituzioni o agli attori della rete informale.

I costi dell'attuazione del progetto, che debbono essere previamente autorizzati dall'A.d.S., sono a carico dell'utente.

Nei casi in cui si rendessero necessari dei contributi economici da parte dell'Ente Locale a favore del soggetto amministrato, il "progetto di vita dignitosa" è definito dal S.P.G. d'intesa col servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell'utente. Il progetto viene in ogni caso sottoposto all'approvazione dell' A.d.S.

10. CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AI COSTI DEL SERVIZIO

Il costo per l'attuazione del "piano di vita dignitosa" è a carico dell'utente, con la sola esclusione dei casi in cui le risorse dell'amministrato non fossero sufficiente alla sua attuazione.

L'utente concorre inoltre alla copertura dei costi generali del servizio, secondo le proprie possibilità economiche e in relazione a quanto stabilito dagli appositi atti.

Sono quindi a carico dell'utente:

- a) L'equo indennizzo dovuto all'Amministratore di sostegno, determinato dal Giudice, e orientato sulla base delle quote concordate in sede di libero e volontario accreditamento;
- b) Il costo specifico dell'attività di sostegno svolta dagli operatori di prossimità, qualora non sia possibile reperirne di appropriati all'interno della rete familiare o del volontariato; in tali casi l'amministratore di sostegno potrà attivare, d'intesa coll'azienda, risorse disponibili sul mercato (ad esempio: risorse reperibili nel contesto degli Enti Accreditati dall'azienda o risorse disponibili in virtù di appalti aziendali) o risorse dipendenti direttamente dall'azienda stessa;
- c) Il costo di gestione del S.P.G., cioè i costi di partecipazione al finanziamento per le attività che l'azienda organizza allo scopo di rendere possibile il funzionamento del sistema di supporto e assistenza;

Nel caso in cui l'utente non fosse in grado di sostenere parte dei suddetti costi, il Comune di residenza valuterà le più opportune modalità di sostegno della spesa, con lo scopo di assicurare alla persona una adeguata protezione e la conduzione di una esistenza dignitosa e umanamente significativa.

11. COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER I COMUNI E LORO RIPARTO

Ai fini della determinazione degli oneri complessivi previsti per la gestione del Servizio si fa riferimento al PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA, che riporta anche i termini di pagamento. Il suddetto preventivo è approvato dall'Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comune si impegna a corrispondere annualmente all'Azienda il corrispettivo indicato a preventivo. Il corrispettivo è determinato forfettariamente su base annua solidaristica e indistinta, proporzionata al numero degli abitanti di ciascun Comune.

L'onere per il Comune non riguarda l'attuazione del "piano di vita dignitosa" dell'utente, le cui spese sono interamente a carico del soggetto amministrato (con la sola eccezione dei casi in cui le risorse dell'utente non fossero sufficienti alla sua esecuzione), bensì la copertura dei costi di gestione del servizio aziendale, per la parte non coperta dai contributi dell'utenza.

Il servizio – in via di principio - potrebbe non comportare oneri per i Comuni, qualora l'utenza potesse contribuire alla copertura di tutti i costi previsti con i mezzi propri.

Nella fase di avviamento, per ragioni prudenziali, si è ipotizzato che una parte dell'utenza non disponesse di redditi sufficienti a sostenere parte dei costi generali indiretti del Servizio. Di tali costi, connessi al funzionamento dell'Unità d'offerta aziendale, si fanno carico i Comuni associati, in quota capitaria, sulla base di quanto indicato nell'apposita PREVENTIVO ANNUALE succitato.

Gli oneri relativi all'equo indennizzo dovuto all'A.d.S. sono a carico dell'utente. Qualora il reddito dell'utente non fosse capiente, l'equo indennizzo rientra negli oneri posti a carico del Comune quale parte del "progetto di vita dignitosa" della persona assistita.

Gli oneri relativi all'attuazione del "progetto di vita dignitosa" possono essere per intero a carico dell'utente oppure, in parte, sussidiati dal Comune di residenza, in relazione all'esercizio delle normali attività istituzionali del welfare locale. Ogni Comune li determina – d'intesa con l'Amministratore di sostegno e del S.P.G. – attraverso la definizione dei contenuti del "progetto di vita" definito per il singolo utente.

12. DURATA DEL PROGETTO E SUO CARATTERE DI SPERIMENTALITA'

Il presente progetto ha durata quinquennale, ove il primo periodo di esercizio, con termine il 31 dicembre 2018, ha valenza sperimentale.

Durante il periodo della sperimentazione ASC SO.LE. assoggetterà a valutazione i vari aspetti operativi che caratterizzano le procedure di gestione del servizio, allo scopo di introdurre le variazioni necessarie a garantirne la migliore funzionalità ed evoluzione.

Tali variazioni saranno condivise con gli operatori accreditati presso ASC SO.LE. e con le Amministrazioni Comunali.

Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento tra gli operatori accreditati e l'azienda, viene periodicamente riunita la CONSULTA DEI SOGGETTI ACCREDITATI, ove le parti possono esaminare le problematiche emergenti e suggerire le suddette variazioni procedurali.

Al termine della sperimentazione potranno quindi essere adottate modifiche nell'organizzazione del servizio e potranno altresì essere adottate nuove tariffe per tutti i soggetti accreditati, siano essi applicati ai ruoli di "A.d.S.-Tutore-Curatore" ovvero al ruolo di "operatore di prossimità".

13. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME CALMIERATO DELL'EQUO INDENNIZZO

L'equo indennizzo graduato e calmierato di cui infra si applica esclusivamente per gli assistiti non abbienti, sempre fatta salva l'autonoma decisione del Giudice competente per la nomina.

Negli altri casi le tariffe calmierate e graduate di cui all'allegata tabella "Indicazioni per l'equo indennizzo" non costituiscono vincolo per la determinazione dell'indennità.

14. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Asc SO.LE. propone agli operatori del SISTEMA DELLA PROTEZIONE GIURIDICA appositi percorsi di formazione e aggiornamento, rivolti sia agli operatori di prossimità, sia agli A.d.S.

La costruzione di tali percorsi potrà essere condivisa con la A.S.S.T. OVEST MILANO, sulla base di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. IX/4696 del 16 gennaio 2013 ove si dettano le linee di indirizzo per un moderno sistema di protezione giuridica delle persone fragili e per la formazione degli operatori.

15. RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

Legnano, 8 maggio 2017

Il direttore ASC SO.LE.
Fabio Clerici



Si ringraziano i componenti del Gruppo di studio
Dott.ssa Daniela Mazzocchi
Avvocato Rosella Rogora

I referenti Comunali dei Servizi Sociali della Commissione Intercomunale
Gli Avvocati e gli Studi Legali che hanno aderito all'iniziativa

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE

SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA

INDICAZIONI PER L'EQUO INDENNIZZO



1^a SPERIMENTAZIONE - MAGGIO 2017 - 31/12/2018

PACCHETTI ASSISTENZIALI per ADS

| | CARATTERISTICHE DELL'UTENTE | CONTENUTI PRESTAZIONALI STD | ORE LAVORO STIMATE MESE ADS | ORE LAVORO STIMATE MESE PER OPERATORI DOMICILIARI | EQUO INDENNIZZO ADS (quota mese) | SPESA PER OPERATORI MESI DOMICILIARI | TIPOLOGIA OPERATORE | SPESA TOTALE MENSILE PER UTENTE (ADS + OPERATORI) | INDENNITA' ANNUA ADS | TOTALE COSTO ANNO (ADS + OPERATORI) | QUOTA CONCORSO SPESA UTENTE (quota anno 10 %) |
|---|---|--|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|
| BASSA INTENSITA' IN STRUTTURA | SOLO ASSOLUTO TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE (DISABILE O GERIATRICO) IN STRUTTURA DI ASSISTENZA | GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI DEI REDDITI DA PENSIONE O ASSIMILATI E DELL'EVENTUALE PATRIMONIO; MONITORAGGIO PERIODICO; PAGAMENTO RETTE E ASSEGNAZIONE DENARO PER EVENTUALI PICCOLE SPESE PER IL VIVERE QUOTIDIANO; RENDICONTAZIONE AL TRIBUNALE; 1 ACCESSO ASA OGNI MESE | 1 | 1 | € 30,00 | € 21,00 | ASA/OSS | € 51 | € 360 | € 972 | € 97,20 |
| MINORI NON SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AAGG TM MINORILE | UTENTE MINORE DI ETA' NON GIA' AFFIDATO AL SERVIZIO TUTELA | MONITORAGGIO DEL BENESSERE PSICO FISICO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI 1 ACCESSO E.P. SETTIMANALE | 1 | 4 | € 30,00 | € 82,80 | E.P. | € 113 | € 360 | € 1.714 | € 171,36 |
| BASSA INTENSITA' AL DOMICILIO | SOLO ASSOLUTO PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE (DISABILE O GERIATRICO) SENZA PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI | GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI DEI REDDITI DA PENSIONE O ASSIMILATI E DELL'EVENTUALE PATRIMONIO; MONITORAGGIO PERIODICO; ESECUZIONE DI PERIODICHE SPESE PER IL VIVERE QUOTIDIANO; RENDICONTAZIONE AL TRIBUNALE; 1 ACCESSO ASA ogni SETTIMANA | 1 | 4 | € 30,00 | € 84,00 | ASA/OSS | € 114 | € 360 | € 1.728 | € 172,80 |
| MEDIA INTENSITA' | PERSONA AUTOSUFFICIENTE (O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE) CON PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI NON COMPLESSE | GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI DEI REDDITI DA PENSIONE O ASSIMILATI E DELL'EVENTUALE PATRIMONIO; MONITORAGGIO PERIODICO; ESECUZIONE DI PERIODICHE SPESE PER IL VIVERE QUOTIDIANO; RENDICONTAZIONE AL TRIBUNALE; 10 ORE MESE DI ASA | 1,5 | 10 | € 45,00 | € 210,00 | ASA/OSS | € 255 | € 540 | € 3.600 | € 360,00 |
| ALTA INTENSITA' | PERSONA AUTOSUFFICIENTE (O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE) CON PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI COMPLESSE E IN CARICO AI SERVIZI SANITARI | GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI DEI REDDITI DA PENSIONE O ASSIMILATI E DELL'EVENTUALE PATRIMONIO; MONITORAGGIO PERIODICO; ESECUZIONE DI PERIODICHE SPESE PER IL VIVERE QUOTIDIANO; RENDICONTAZIONE AL TRIBUNALE; 10 ORE MESE DI EDUCATORE PROFESSIONALE | 2 | 10 | € 60,00 | € 207,00 | E.P. | € 267 | € 720 | € 3.924 | € 392,40 |
| CASI PARTICOLARMENTE COMPLESSI | PERSONA AUTOSUFFICIENTE (O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE) CON PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI ESTREMAMENTE COMPLESSE E IN CARICO AI SERVIZI SANITARI | DA DEFINIRE IN RAPPORTO ALLA SPECIFICA CASISTICA SI PREFERISCE NON FORMULARE IPOTESI | 3 | 15 | € 100,00 | € 310,50 | E.P. | € 411 | € 1.200 | € 6.126 | € 612,60 |

NOTA 1 : L'UTENTE CAPIENTE PAGA DIRETTAMENTE L'INDENNITA' ADS, IL COSTO DELL'OPERATORE E CONCORRE ALLA SPESA DEL SERVIZIO

NOTA 2 : PER L'UTENTE NON CAPIENTE SI RICORRE A CONTRIBUTI COMUNALI, SECONDO REGOLAMENTI SPECIFICI DI CIASCUN EELL